



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Data del protocollo

Ai Sig.ri Sindaci e Commissari
Straordinari della Città
Metropolitana di
Catania

OGGETTO: Identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare qui inviata, ha evidenziato la necessità, alla luce dell'intensificazione del fenomeno delle cc.dd "locazioni brevi", di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.

In tale contesto, sono state esaminate le criticità connesse alla invalsa procedura di "identificazione da remoto" degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di *key boxes* all'ingresso.

In particolare, si pone il problema se tale modalità di ricezione della clientela, che scavalca la fase dell'identificazione personale degli ospiti al momento dell'accesso alla struttura e non garantisce la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore, soddisfi i requisiti dell'art. 109 T.U.L.P.S..

Al riguardo, si osserva che l'art. 109 del T.U.L.P.S. stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possono dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che, nelle 24 ore successive all'arrivo – e comunque entro le sei ore successive all'arrivo in caso di soggiorni non superiori alle



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

ventiquattro ore,- gli stessi gestori comunichino alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente alloggiate.

Per effetto dell'art. 19-bis del decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge n. 132 del 2018, gli obblighi previsti dal menzionato articolo 109 del T.U.L.P.S. si applicano anche ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a 30 giorni.

Il combinato disposto delle norme in parola persegue la finalità generale di tutela della sicurezza pubblica, essendo volta a consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di avere conoscenza aggiornata degli alloggiati, evitando, in tal modo, che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri e altre strutture ricettive.

In tal senso, peraltro, si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262/2005, che, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 109 del T.U.L.P.S., ha precisato che *“l'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall'art. 109, comma terzo, investe una modalità di svolgimento di tale attività d'impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all'autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell'albergo, al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti d'istituto individuati dall'art. 1 del T.U.L.P.S.”*

In relazione alla finalità sopra descritta, appare con chiarezza che la gestione automatizzata del *check-in* e dell'ingresso nella struttura, senza identificazione *de visu* degli ospiti, si configuri quale procedura che rischia di disattendere la *ratio* della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

In tal senso, in definitiva, si ritiene di poter affermare che eventuali procedure di *check-in* “da remoto” non possano ritenersi soddisfattive degli adempimenti di cui all’art. 109 del T.U.L.P.S., cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive.

Pertanto, si conferma che i gestori di strutture ricettive sono tenuti a verificare l’identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 7 gennaio 2013, recante “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”, come modificato dal decreto del Ministro dell’Interno in data 16 settembre 2021.

Analogamente, peraltro, si ritiene di dover disporre in ordine alla necessità di registrare sul portale *Alloggiati web* i dati delle persone con le quali si effettua lo scambio di casa sulla piattaforma *HomeExchange*.

Al riguardo, si osserva che il sito *HomeExchange* consiste in una piattaforma esposta su *Web* a cui è possibile iscriversi al fine di effettuare lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un dato periodo di tempo, in modo da garantire a ciascuna parte, a titolo gratuito, di visitare il Paese o la città dell’altra parte “contrattuale”.

Vista la finalità della norma in argomento, come sopra descritta, appare con chiarezza che anche l’ipotesi relativa allo scambio di casa con persone, cittadine italiane o straniere, senza l’inserimento dei relativi dati nel portale *Alloggiati web*, disattenderebbe la *ratio* delle previsioni normative, non potendosi escludere che l’iscrizione alla piattaforma *HomeExchange* avvenga mediante l’inserimento di dati di fantasia, proprio al fine di aggirare le prescrizioni normative ed occupare un alloggio in modo ignoto alla Questura competente, con il pericolo di potenziali ricadute sulla sicurezza della collettività.

Pertanto, si conferma l’obbligo posto a carico anche di chi effettua tale tipo di permuta, di verificare l’identità degli ospiti, comunicandola alla Questura secondo le modalità indicate nel Decreto del Ministro dell’Interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell’Interno in data 16 settembre 2021.



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

In caso di cittadini stranieri, l'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stabilisce che *“chiunque a qualsiasi titolo dà alloggio ovvero ospita uno straniero, o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”*.

Pertanto, in caso di cittadini stranieri, l’inserimento dei dati nel portale *Alloggiati Web* vale anche ai fini dell’adempimento del citato obbligo.

Infine, considerazioni di eguale portata debbono essere recapitate con riferimento ai cc.dd. “Marina resort”, ovvero strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, all’interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio d’acqua appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica.

Tali strutture, infatti, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti de 13 ottobre 2014, ricalcano totalmente quelle caratteristiche che le pongono nell’alveo di applicabilità dell’art. 109 T.U.L.P.S., quali l’esercizio di alloggiamento di persone “anche a breve termine” ed anche in strutture non convenzionali”.

In conclusione, in un momento storico delicato a livello internazionale, caratterizzato da eventi che a vario titolo impongono un elevato livello di allerta, si conferma l’obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia – come ratio sottesa all’art. 109 del T.U.L.P.S. – di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica *de visu* della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Interno del 16 settembre 2021.



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Quanto sopra si rappresenta, per aderire ad analoga richiesta del Ministero dell'Interno, per gli adempimenti di competenza.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL PREFETTO
(Librizzi)

EL/fp